

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone al 30 novembre 1953 . Pag. 2378

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1953.

Pag. 2378

Ministero della pubblica istruzione: Esito di ricorso.

Pag. 2378

LEGGI E DECRETI

LEGGI 19 giugno 1955, n. 518.

Determinazione dei limiti fra l'alta e la bassa tensione negli impianti elettrici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Un impianto elettrico funzionante a corrente alternata è ritenuto a bassa tensione quando la tensione del sistema è uguale o minore a 400 volt efficaci; in caso contrario è ritenuto ad alta tensione.

Il presente articolo sostituisce e annulla l'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.

Art. 2.

Il valore-limite di 400 volt è sostituito ai diversi valori-limite attualmente definiti da provvedimenti di legge o di governo nell'intento di distinguere le linee e gli impianti elettrici a corrente alternata funzionanti a bassa tensione da quelli funzionanti ad alta tensione, ad ogni effetto e quali che siano i termini adottati per designare detti impianti e le rispettive tensioni.

Sarà ritenuta bassa tensione anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai loro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione, fintanto che tale tensione sarà consentita in base alle disposizioni della legge 8 marzo 1949, numero 105.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 giugno 1955

GRONCHI

SCELBA — ROMITA —
VILLABRUNA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO

LEGGI 20 giugno 1955, n. 519.

Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La nomina a sostituto avvocato è conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato, dopo almeno tre anni di servizio;

b) i magistrati dell'Ordine giudiziario che abbiano almeno tre anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

c) i magistrati della Giustizia militare i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) i magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;

e) gli avvocati regolarmente iscritti nell'albo alla data del bando di concorso, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso dei requisiti di cui alla lettera e).

Art. 2.

Coloro che, appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Nei concorsi per la nomina a sostituto avvocato, candidati ammessi alle prove orali conseguono la idoneità allorché abbiano ottenuto non meno di otto decimi in ciascuna di esse.

Art. 3.

Gli avvocati dello Stato si distinguono in:

- avvocato generale;
- vice avvocati generali;
- sostituti avvocati generali;
- vice avvocati;
- sostituti avvocati.

La qualifica di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe è soppressa ed i relativi posti sono portati in aumento alla qualifica di sostituto avvocato di prima classe, che assume la denominazione di sostituto avvocato, e risulta costituita da sessantanove unità.